

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N.R.G. 22866/2019 promossa da:

C.O., cod. fisc. (...), elettivamente domiciliata in Torino, [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], il quale la rappresenta e difende per procura allegata in atti;

-attrice-

- contro -

C.C.R.F. (C.F. (...)), rappresentata, anche disgiuntamente, dagli avv.ti del Foro di Cagliari ...e..., in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Torino presso lo Studio degli Avvocati del Foro di Torino ...sito in Torino in via...;

-convenuta-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione datato 18.09.2019 l'attrice C.O. conveniva in giudizio la figlia C.C., esponendo che, in data 17.03.2018, al momento del decesso di C.A. (coniuge dell'attrice e padre della convenuta), avvenuto presso l'Ospedale Molinette di Torino, la figlia avesse sfilato l'anello nuziale dalla mano del defunto a questi appartenuto in vita.

Sul presupposto che la fede nuziale appartenesse al coniuge superstite, non entrando nell'asse ereditario, l'attrice chiedeva che la convenuta venisse condannata alla restituzione in proprio favore dell'anello di nozze o, in subordine, al risarcimento del danno, quantificato in Euro 50.000,00 (da devolversi in beneficenza all'ente [REDACTED]).

Regolarmente costituitasi in giudizio, la convenuta - preliminarmente eccepita la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) e 164, comma 4 c.p.c. - contestava integralmente la ricostruzione in fatto offerta da controparte, sostenendo come fosse stata proprio l'attrice a consegnarle, il giorno in cui il padre era mancato, la fede nuziale in ricordo del genitore appena

scomparso. Nel merito, la C. concludeva per l'infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.

Quindi, rigettata l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta, assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice, ritenendo superflua l'istruttoria orale richiesta dalle parti ai fini della decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni, rassegnate all'udienza del 14.09.2021, all'esito della quale, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda svolta dall'attrice nel presente giudizio non è meritevole di accoglimento.

Invero, la domanda in oggetto, per come formulata ed argomentata da parte attrice, deve qualificarsi come azione di rivendica, in quanto volta, appunto, a rivendicare la proprietà esclusiva della fede nuziale appartenuta in vita al defunto marito C.A., così da ottenerne la conseguente restituzione.

Sennonché, l'azione di rivendica presuppone, in primo luogo, che venga allegato il titolo di proprietà esclusiva sul quale l'azione stessa si fonda.

Orbene, ritiene il Giudice come, sotto tale specifico profilo, la C. non abbia allegato alcun valido titolo di proprietà tale da giustificare la sua iniziativa giudiziale, non potendo ritenersi tale quello fondato sulla apodittica affermazione secondo cui, dopo la morte della persona, "la fede nuziale appartiene al coniuge superstite e non entra nell'asse ereditario".

Né può condividersi l'affermazione (pure rimasta indimostrata) secondo cui "l'anello nuziale indossato dal marito dell'attrice era in realtà di proprietà di quest'ultima e quello indossato da lei era di proprietà del marito", prevedendo il rito cattolico, con cui i coniugi avevano contratto matrimonio, "lo scambio degli anelli tra gli sposi come segno di amore e fedeltà".

Premesso, al riguardo, che è costume e tradizione che siano i testimoni (o anche uno solo di essi) ad acquistare le fedi per la coppia (cosicché se la C. si fosse discostata da tale usanza avrebbe dovuto darne puntuale dimostrazione), è chiaro comunque come, nel momento in cui l'anello viene consegnato agli sposi nel corso della celebrazione, l'oggetto - seppur avente la funzione simbolica di segno di amore e fedeltà di ciascun coniuge verso l'altro - passi nella sfera patrimoniale della persona che lo riceve.

Deve, dunque, ritenersi pacifico che la fede nuziale rientri nel patrimonio della persona che la indossa, alla quale pertanto appartiene e la quale, per assurdo, potrebbe anche disporre, in vita ed in costanza di matrimonio, a favore di persone diverse dall'altro coniuge.

Ne consegue come l'anello nuziale, in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, rientri nel patrimonio ereditario del de cuius e segua la disciplina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento. L'attrice, dunque, avrebbe dovuto al più esperire un'azione di petizione ereditaria.

Nel caso di specie, peraltro, la successione ereditaria di C.A. è regolata dal testamento olografo del 24.03.2004 che è oggetto di altro giudizio tra le parti, volto a dirimere la disputa legata alla interpretazione della volontà testamentaria del de cuius.

Dal mancato accoglimento della domanda principale consegue il rigetto della domanda risarcitoria che strettamente connessa alla mancata restituzione dell'anello ma sempre sul presupposto che l'oggetto appartenga alla C. ("se l'anello nuziale appartiene alla vedova, la mancata restituzione dà diritto al risarcimento del danno").

Poiché nella presente sede è stata rigettata la domanda di rivendica avente ad oggetto il riconoscimento della proprietà, in capo all'attrice, dell'anello nuziale defunto marito, dovendo, invece, ritenersi tale oggetto rientrante nel compendio ereditario morendo dismesso dal de cuius, è chiaro come pure la domanda risarcitoria debba essere rigettata.

Da ultimo non può trovare accoglimento la domanda della convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c. per avere l'odierna attrice agito con malafede o colpa grave.

La C. ha, infatti, introdotto il giudizio non già con la consapevolezza di essere priva di qualsiasi prova delle proprie asserzioni ma, piuttosto, sulla base di una differente interpretazione della disciplina giuridica che regola le sorti della fede nuziale: posizione che, peraltro, seppur il giudice ha ritenuto di non accogliere dal punto di vista processuale, risulta comunque più che comprensibile dal punto di vista umano (atteso ciò che simboleggia l'anello nuziale nel rapporto tra gli sposi, rapporto cui sono sostanzialmente estranei i figli).

Non appare, pertanto, integrata la previsione dell'art. 96 c.p.c., a norma della quale il giudice può condannare al risarcimento dei danni la parte soccombente che "ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave".

Rimane da affrontare il profilo della disciplina delle spese di lite, in ordine al quale ritiene il Giudice di dover disporre la integrale compensazione, tenuto conto della "assoluta novità della questione trattata", non constando precedenti pronunce sul punto.

P.Q.M.

il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

rigetta le domande di parte attrice.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Torino, il 31 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2022.